



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 24/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE MONTI MARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETE 37”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 21/2013)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 29 ottobre 2013 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 37, esercito dalla società Tele Monti Mare in liquidazione S.r.l., nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 8 ottobre 2012 nella fascia oraria: 09:29:17 – 09:59:25 (50,2%); in data 9 ottobre 2012 nella fascia oraria: 09:07:59 – 09:28:09 (33,6%); in data 11 ottobre 2012 nella fascia oraria: 10:09:49 – 10:30:00 (33,6%); in data 12 ottobre 2012 nella fascia oraria: 11:19:26 – 11:39:25 (33,3%); in data 13 ottobre 2012 nella fascia oraria: 10:15:19 - 10:35:30 (55,8%); in data 14 ottobre 2012 nella fascia oraria 10:12:18 – 10:32:28 (55,7%). Con atto Cont/21/2013 datato 30 ottobre 2013 e notificato in data 7 novembre 2013, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato alla menzionata società la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive).



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. Deduzioni della società**

La società sopra menzionata, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 5 dicembre 2013 ha affermato che i messaggi pubblicitari contestati sono, a suo avviso, televendite inserite nel contenitore di televendite “Shopping”.

## **2. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di non accogliere le eccezioni sollevate dalla società nella memoria difensiva sopra citata, in quanto, da un’ulteriore verifica, risulta che sono state inserite nel computo dell’affollamento orario tutte le pubblicità prive delle caratteristiche identificative delle televendite. A titolo esemplificativo il suddetto Comitato ha chiarito che la pubblicità “Magazzini Mangini” (13/10/2012 ore 10:35) promuove il proprio negozio mostrando prodotti e facendo espliciti inviti a recarsi nel proprio punto vendita, così come allo stesso modo “Il Bottegone della calzatura” (08/10/2012 ore 9:29) presenta vari modelli di scarpe senza fornire alcun elemento identificativo per poter procedere all’acquisto; risultano assenti i caratteri identificativi della televendita quali il prezzo e la precisa descrizione del prodotto offerto al pubblico come previsto dall’articolo 5-bis, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

Ad esito dell’istruttoria, il suddetto Comitato ritenendo di non potere accogliere le controdeduzioni della società, ha confermato pertanto la sussistenza della violazione per i fatti contestati e ha proposto a questa Autorità, in data 11 dicembre 2013, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i 6 giorni oggetto di violazione. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 8, 9, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2012, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Toscana su delega dell’Autorità la violazione delle disposizioni contestate. Nel caso di specie peraltro, l’eccezione sollevata dall’emittente sul calcolo dell’affollamento non è comunque meritevole di accoglimento in quanto, da un’ulteriore verifica, risulta che l’esclusione delle pubblicità indicate dal computo dall’affollamento orario non è ammissibile poiché si tratta di fattispecie di comunicazione commerciale prive delle caratteristiche che connotano le televendite, e che si qualificano ai sensi della disposizione di cui all’articolo 2, *lett. ee*) del d.lgs. n. 177/2005, come pubblicità televisiva in quanto messaggi televisivi trasmessi dietro corrispettivo allo scopo di promuovere la fornitura di beni e servizi.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO diversamente di quanto proposto dal Co.re.com. di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso.

### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro € 2.538.889,64 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 9.288,00 (euro novemiladuecentottantotto/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), moltiplicata per numero 6 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **ORDINA**

alla società Tele Monti Mare in liquidazione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 37 con sede a Firenze, Via delle Mantellate 2/9 di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.288,00 (euro novemiladuecentottantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 9.288,00 (euro novemiladuecentottantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 24/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 24/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Napoli, 31 marzo 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani